

Procedure per le verifiche di impatto acustico

di Sergio Luzzi

Dall'esperienza dei colleghi che operano nel settore dell'acustica ambientale, riportata nell'ambito della Commissione Ambiente dell'Ordine degli Ingegneri, emerge la necessità di definire per l'effettuazione di alcune prestazioni professionali un insieme di procedure standard, condivise da tutti gli enti interessati e dai diversi organi di controllo.

In particolare si è messa in evidenza l'importanza di fissare criteri univoci per la redazione della documentazione finalizzata all'ottenimento di autorizzazioni e concessioni o necessaria per l'erogazione di sanzioni. Ciò allo scopo di assolvere agli incarichi professionali e produrre la relativa documentazione, interpretando in modo univoco le disposizioni di legge nazionali e della Regione Toscana.


Il tecnico competente

Il "tecnico competente in acustica ambientale" è una figura professionale definita dalla Legge 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) che prevede determinati crediti di tipo accademico o di scuola superiore e una comprovata esperienza nel settore dell'acustica.

L'effettuazione delle rilevazioni fonometriche e la presentazione dei risultati delle campagne di misura sono quasi sempre alla base dell'attività del tecnico competente.

Volendo effettuare una catalogazione sommaria delle prestazioni che è chiamato a svolgere il tecnico competente in acustica si possono individuare le seguenti tipologie:

- le prestazioni connesse alla **Valutazione dell'Esposizione al Rumore negli ambienti di lavoro** prevista dal D.Lgs. 277/91 e dal D.Lgs. 626/94, che sarà probabilmente corretta e integrata dal recepimento di una nuova direttiva in materia;
- l'insieme delle **Verifiche di Acustica Ambientale** comprendente:
 - la Valutazione e Previsione dell'Impatto acustico di macchinari e attività rumorose prevista dalla L. 447/95,
 - la Valutazione e Previsione del Clima acustico di aree destinate a nuovi insediamenti prevista dalla L. 447/95,
 - la Classificazione acustica del territorio comunale prevista dalla L. 447/95 e dalla L.R. 89/98,
 - la Verifica dei requisiti acustici degli edifici prevista dal D.P.C.M. 5-12-97,
 - la Verifica di Idoneità degli impianti elettroacustici prevista dal DPCM 215/99;
- la **Progettazione di Bonifiche** acustiche di macchinari, impianti, ambienti e cammini di propagazione del rumore prevista da D.Lgs. 277/91 D.Lgs 626/94 e L.447/95



Nella figura è riportata una statistica delle prestazioni professionali di un gruppo di tecnici competenti in acustica provenienti da tutte le Province della Toscana, raggruppate secondo le tre categorie sopra descritte, è stata raccolta nel corso dei lavori della commissione acustica della Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana. Si noti come la valutazione dell'esposizione dei lavoratori sia costantemente la prestazione più diffusa e abbia avuto impennate negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 277/91 e del D.Lgs. 626/94. Si noti anche come, a partire da 1995, anno di emanazione della Legge 447/95, siano in costante aumento le prestazioni di verifica del rumore ambientale (comprendenti le valutazioni di impatto e di clima acustico, le classificazioni acustiche, ecc.). Restano pochi i progetti di bonifica.

L'impatto acustico

L'impatto acustico è definito dall'articolo 8 Legge 447/95 per verificare o prevedere:

- il rispetto dei limiti di immissione in ambiente esterno e negli ambienti abitativi fissati dalla legge e dalla classificazione acustica del territorio comunale;
- il contributo all'inquinamento acustico di una determinata area, derivante dalla collocazione, all'interno o in prossimità di essa, di una sorgente di rumore o di una attività intrinsecamente rumorosa.

I comuni richiedono la previsione dell'impatto acustico sull'ambiente esterno e sugli ambienti abitativi, come documento preliminare al rilascio di autorizzazioni e concessioni circa lo svolgimento di attività che sono potenzialmente inquinanti.

La documentazione relativa alla previsione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio di concessioni edilizie, provvedimenti comunali relativi all'utilizzo di immobili e infrastrutture, licenze, autorizzazioni all'esercizio di attività produttive. Si pensi ad esempio al rilascio dell'autorizzazione per i Trattenimenti Musicali necessaria per i locali destinati al ballo ma anche per i pubblici esercizi in possesso di apparecchi elettroacustici. Si tenga presente che per questi ultimi un recente decreto ha reso non più necessaria la verifica di non idoneità al superamento dei limiti prevista dal D.P.C.M. 215/99, lasciando però l'obbligo di valutare l'impatto acustico sull'ambiente esterno e sugli ambienti abitativi.

Vi è poi il D.M. 29-11-2000 riguardante il controllo del rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti che prevede: l'individuazione delle aree con superamento dei limiti previsti dalla legge e dalla classificazione del territorio, determinazione del contributo specifico mediante una verifica dell'impatto acustico della sorgente lineare (strada, ferrovia, ecc.) o puntiforme.

Le procedure

I contenuti della relazione di valutazione dell'impatto acustico, con riferimento norma UNI 9884, sono definiti dal Delibera Giunta Regionale Toscana 788/99 *"Definizione dei criteri per la*

redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell'Art. 12, c.3 della L.R. n.89/98)" del 13 luglio 1999.

E' però necessario che, oltre ai contenuti della relazione, si definiscano in modo chiaro anche le metodologie di misurazione fonometrica e di analisi acustica per tutte quelle situazioni che non sono univocamente definite dal sistema legislativo nazionale che fa capo alla Legge 447/95, dal sistema legislativo regionale che fa capo alla L.R. 89/98 e dall'insieme della normativa ISO e UNI vigente.

Per queste situazioni si ravvisa la necessità e l'urgenza di fissare degli standard procedurali e interpretativi a cui dovrebbero attenersi tutti i tecnici competenti, siano essi professionisti incaricati dai potenziali inquinatori o dai potenziali inquinati oppure tecnici degli organi di controllo e vigilanza: ARPAT, AA.SS.LL., Nuclei di Polizia Ambientale Municipale.

Ciò porterebbe ad una effettiva "ripetibilità" e "confrontabilità" delle misure, delle analisi e dei risultati di tutte le perizie tecniche legate alle pratiche concessorie, così come a quelle sanzionatorie. Le prestazioni verrebbero effettuate e la documentazione prevista verrebbe prodotta secondo procedure definite applicando le disposizioni di legge nazionali e della Regione Toscana in modo univoco e, soprattutto, congruente con le interpretazioni e le aspettative dei citati enti preposti al rilascio delle concessioni e organi preposti al controllo del rispetto dei limiti. Verrebbero così evitati molti inutili "rimbalzi" procedurali e rallentamenti negli iter burocratici, riducendo al minimo i contenziosi tecnici, spesso legati alla mancata confrontabilità dei dati misurati ed elaborati dai professionisti con quelli omologhi rilevati dagli organi di vigilanza.

Alcuni esempi

Senza scendere nel dettaglio tecnico, si riportano alcune delle più diffuse questioni metodologiche legate alle valutazioni di impatto acustico che vengono spesso diversamente interpretate, originando controversie, ricorsi, contenziosi:

- la contemporaneità di orario e di contesto tra le due misure necessarie per la corretta applicazione del criterio differenziale;
- il calcolo dei livelli di immissione assoluti riportando il valore misurato al tempo di riferimento;
- la valutazione dell'impatto acustico delle attività dei cantieri temporanei e le condizioni per ottenere le autorizzazioni in deroga;
- la valutazione del contributo del rumore antropico nell'impatto acustico dei pubblici esercizi e, più in generale l'isolamento dal contesto delle sorgenti impattanti;
- i problemi di privacy connessi all'indicazione dell'ambiente abitativo ove si misurano i livelli di immissione.

Conclusioni

Dall'esperienza condivisa di numerosi colleghi afferenti all'Ordine degli Ingegneri e di altri colleghi Tecnici Competenti in Acustica Ambientale della nostra Regione nasce la convinzione che la varietà metodologica e le diversità di interpretazione siano utili in ambito scientifico e accademico in quanto fonti di approfondimento e di sviluppo critico, ma possano ostacolare la corretta applicazione di normative intrinsecamente "rigide" e "oggettive" quali devono essere quelle relative alle immissioni.

Da qui l'esigenza di superare le citate incongruenze e la disponibilità degli ingegneri esperti in acustica a partecipare alla ricerca di soluzioni.

Questa memoria si colloca infatti nell'ottica della collaborazione fra l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze e le istituzioni preposte a legiferare e vigilare sull'applicazione delle leggi

riguardanti l'acustica ambientale. E' una collaborazione già proficuamente avviata che negli ultimi anni, ha portato all'organizzazione di giornate di studio, seminari, convegni, incontri, corsi di formazione, ecc. e che vuole essere di stimolo per possibili nuove iniziative comuni volte a definire, sulla base delle diverse esperienze, alcune regole condivise, procedure standard, se non delle vere e proprie linee guida applicative.